

Sez. 4, Sentenza n. 15083 del 2010 (ECLI:IT:CASS:2010:15083PEN)  
Data udienza: 08/04/2010 Data Deposito: 19/04/2010  
N. Registro Generale: 043744/2008  
Prov. orig.: 000057/2008 TRIB. LIBERTÀ FERRARA

*Riferimenti normativi: Decr. Pres. Rep. del 1990 num. 309 art. 82, Legge del 1990 num. 309 art. 82*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUARTA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. ZECCA Gaetanino ' Presidente  
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna Consigliere  
Dott. ROMIS Vincenzo Consigliere  
Dott. BIANCHI Luisa ' Consigliere  
Dott. MASSAFRA Umberto ' Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:  
PMT PRESSO TRIBUNALE DI FERRARA;  
nei confronti di:  
1) G.M.;  
avverso l'ordinanza n. 57/2008 TRIB. LIBERTÀ di FERRARA, del 11/12/2008;  
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;  
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Salzano Francesco che ha chiesto annullamento con rinvio.

OSSERVA

Il P.M. presso il Tribunale di Ferrara ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame della stessa città con la quale è stato annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. nell'ambito del procedimento a carico di G.M. indagato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.82. Il ricorrente deduce violazione di legge nella parte in cui il Tribunale ha affermato che la vendita di semi di canapa indiana, e degli accessori per la coltivazione della sostanza stessa, unitamente a libri e DVD contenenti spiegazioni sulle modalità di coltivazione dei semi di canapa indiana per ottenere piante idonee a produrre sostanze stupefacenti - materiale pubblicizzato anche via Internet - non integrerebbe il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 82; ad avviso del Tribunale, in tal caso non sarebbe configurabile l'istigazione all'uso e alla coltivazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ma si tratterebbe di mero orientamento culturale penalmente non rilevante. Il ricorrente denuncia altresì violazione di legge nella parte relativa all'affermazione secondo cui la condotta dell'indagato sarebbe consistita in un'attività preparatoria e preliminare tale da non poter essere in alcun modo ricondotta alla fattispecie tipica, penalmente sanzionata, della coltivazione o dell'istigazione alla coltivazione. Il ricorso merita accoglimento. Questa Corte ha già avuto modo di enunciare il principio, assolutamente condivisibile, secondo cui è configurabile il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 82 allorquando si forniscono agli acquirenti, come nel caso in esame, specifiche informazioni circa le modalità di coltivazione dei semi di canapa indiana, al fine di far sì che si ottengano piante idonee a soddisfare le richieste di stupefacente, nonché circa gli strumenti idonei alla coltivazione dei semi stessi (cfr. Sez. 6, n. 22911 del 23 marzo 2004). Neppure può

dirsi che nella concreta fattispecie la condotta di messa in vendita sia stata attuata in forme e modi asettici, senza alcuna particolare attività aggiuntiva che, ad avviso del Tribunale del riesame, sarebbe indispensabile ai fini della configurabilità del reato in argomento: ed invero, l'attività contestata all'indagato veniva svolta anche con modalità divulgative e persuasive con l'unico fine di istigare alla coltivazione della canapa indiana ed all'uso della stessa. A ciò aggiungasi che il G. - per di più avvalendosi di uno strumento di comunicazione di massa particolarmente diffusivo, come Internet - pubblicizzava la vendita non solo dei semi di canapa indiana e degli altri accessori idonei alla coltivazione di piante, ma anche di DVD e libri contenenti le spiegazioni sulle modalità di coltivazione dei semi stessi per ottenere piante idonee a produrre sostanza stupefacente. Di tal che, devono ritenersi pienamente integrati gli elementi costitutivi del reato ipotizzato. Mette poi conto sottolineare che questa stessa Sezione ha avuto già modo di esprimersi nei termini anzidetti, in relazione a ricorsi del P.M. del Tribunale di Ferrara avverso ordinanze del Tribunale del riesame della stessa città

aventi ad oggetto la medesima questione oggetto del presente ricorso (Sez. 4, n. 26430 del 20/05/2009, Rv. 244503; Sez. 4, n. 23903 del 20/05/2009, Rv. 244222): orientamento che, dunque, va ribadito anche in questa circostanza.

L'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Ferrara che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla la impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Ferrara. Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010